

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**Sezione Fallimentare**

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Maria Rossi,

letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione RG.1555 del 2016, depositato in data 31.3.2016 da Salvatore COLELLA, residente a Sant'Agata Bolognese, Corso Pietrobuoni 46, per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni di organismo di composizione della crisi, e visto il provvedimento emesso il 5.4.2016 con cui è stato nominato per tale compito il dottor Salvatore Catorano;

letto il successivo ricorso depositato il 5.7.2016, con cui il medesimo Colella ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

vista la relazione particolareggiata del dottor Catorano, allegata al ricorso, e la ulteriore documentazione depositata dal ricorrente;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto tuttavia che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art.14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012

Nomina

Liquidatore il dottor Salvatore Catorano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012, autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna, e che il decreto sia trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore.

Ordina



al debitore la consegna o il rilascio dei beni immobili, consentendo tuttavia la utilizzazione precaria della abitazione posta in Sant'Agata Bolognese, in cui il debitore risiede, fino alla data della effettiva vendita;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione:

- l'assegno di €.216 versato mensilmente al Colella dal coniuge, per il mantenimento dei figli;
- il reddito da lavoro dipendente del Colella, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, che si determina, (in aderenza alla prospettazione del ricorrente, e tuttavia tenendo conto del fatto che allo stato il Colella dispone della propria abitazione, e non paga un affitto) in €.1.160,00 mensili, salve successive variazioni;
- la autovettura Fiat Stilo targata CD808DA e il ciclomotore Malaguti F.12 targato X7B593, per la irrilevanza del valore.

Dichiara che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento

Bologna 8 luglio 2016

Il Giudice  
Dott.ssa Anna Maria Rossi

Depositato in Cancelleria

il 11/07/16



Il Cancelliere  
Dott.ssa Daniela Anconetani

